



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E  
POLITICHE GIOVANILI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-190**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Dicembre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento all'Impresa FARMAREGNO S.R.L., ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta, della fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali, per un importo di Euro 58.874,00, I.V.A. 22% esclusa (totale impegno: Euro 71.826,28) – CIG 8570018A92.

Adottata il 28/12/2020  
Esecutiva dal 30/12/2020

28/12/2020

GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI  
E POLITICHE GIOVANILI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-190**

**Affidamento all'Impresa FARMAREGNO S.R.L., ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta, della fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali, per un importo di Euro 58.874,00, I.V.A. 22% esclusa (totale impegno: Euro 71.826,28) – CIG 8570018A92**

**IL DIRETTORE**

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 09.07.2020 con la quale è stata approvata la VII^ Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, gestendo direttamente nidi d'infanzia ed altri servizi integrativi ai nidi, deve assicurare una congrua dotazione di prodotti per l'igiene personale dei bambini, il cui utilizzo quotidiano e continuo, risulta indispensabile per poter garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell'igiene personale del bimbo, collocato per un lungo orario in un contesto collettivo;
- la mancata fornitura di prodotti per l'igiene personale dei bambini comporterebbe una grave criticità nei servizi che il Comune eroga a favore dell'infanzia;
- inoltre, il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio (L.R. n. 15/2006) agli alunni disabili in età pediatrica, deve assicurare alle civiche strutture educative per l'infanzia ed alle scuole del primo ciclo di istruzione, una fornitura di prodotti per la cura e l'igiene personale funzionale alle diverse problematiche dei bambini / alunni utilizzatori;
- si rende, pertanto, necessario il tempestivo approvvigionamento di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti i civici nidi e servizi integrativi ai nidi, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione;

DATO ATTO che

- tradizionalmente, la fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali viene assicurata, dalla scrivente Direzione, mediante aggiudicazione in esito a RDO espletata sul MePA di Consip;
- con determina dirigenziale N. 2020-146.0.0.-110 del 05 ottobre 2020, esecutiva in data 14 ottobre 2020, considerata la mancata presentazione di offerte valide da parte delle imprese invitate a cinque trattative dirette svoltesi sul Mepa di Consip, a partire dall'inizio del mese di settembre, si è proceduto all'indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell' "*affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura triennale di un lotto unico di prodotti per l'igiene personale dei bambini frequentanti le scuole civiche dell'infanzia e degli alunni disabili, per un periodo di validità contrattuale di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 121.278,66, oltre I.V.A.*" – CIG8450632223;
- conseguentemente, in data 29/10/2020 è stata aperta sul MEPA di CONSIP la R.d.O. n. 2668975;
- entro il termine fissato, ore 12:00 del giorno 20/11/2020 sono pervenute soltanto due offerte da parte, rispettivamente di: FARMAREGNO SRL e CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL;
- dall'esame del dettaglio tecnico economico allegato alle offerte, entrambe sono risultate essere incomplete;
- in particolare, è stata segnalata la mancata disponibilità (con conseguente mancata offerta/quantificazione economica), rispettivamente:
  - da parte di Farmaregno S.r.l., di **n. 3 prodotti** tra quelli richiesti, ovvero:
    - copriscarpe usa e getta in t.n.t. - conf. 100 pezzi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- guanto nitrile latex free monouso non sterile senza polvere misure: small - medium-large - extra large - dpi categoria III confezione da 100 pezzi
- lenzuolo monouso cm 140x240 circa in t.n.t. non allergenico – conf. da 10 pezzi
- per la seguente motivazione: “*articolo non disponibile per emergenza sanitaria covid-19*”;
- da parte di CSL, di n. **22 prodotti** tra quelli richiesti, con la seguente precisazione: “*si precisa che molti prodotti non sono in assortimento e di altri, data la situazione di emergenza mondiale covid, non possiamo garantire la disponibilità*”.
- conseguentemente, con D.D. N. 2020-146.0.0.-171 si è preso atto “*della mancata aggiudicazione della R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, n. 2668975, ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura triennale di un lotto unico di prodotti per l’igiene personale dei bambini frequentanti le scuole civiche dell’infanzia e degli alunni disabili, per un periodo di validità contrattuale di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 121.278,66, oltre I.V.A. – CIG 8450632223*”;
- inoltre, con la medesima Determinazione dirigenziale, tenuto conto dell’urgenza di approvvigionamento, è stata espressa riserva di “*approvvigionamento dei prodotti più urgenti tramite affidamento diretto, rinviando a successivi provvedimenti il suddetto affidamento*”;
- al fine di avviare una trattativa diretta, si è, quindi, provveduto a stimare il fabbisogno dei prodotti per l’igiene personale più urgenti, individuandone tipologia e quantitativi ed escludendo quelli dichiarati non disponibili;

#### PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. 06/03/2020.0085167.I, custodito agli atti d’ufficio, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l’affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6, di supporto al sistema scolastico e politiche giovanili, da espletarsi nell’anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

#### VERIFICATO

che la tipologia della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d’oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Arredi” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

#### CONSIDERATO

che FARMAREGNO SRL:

- è risultata essere l’impresa con la disponibilità del maggior numero di prodotti richiesti, come emerso a seguito della citata RDO n. 2668975, avente ad oggetto, tra gli altri, anche gli articoli della trattativa diretta da avviare, relativa al fabbisogno caratterizzato da urgenza;
- in precedenza, ha già eseguito forniture analoghe a favore del Comune di Genova;
- a conclusione dei relativi rapporti contrattuali, ha maturato un elevato grado di soddisfazione in termini di esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

#### RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali, previo espletamento di una Trattativa diretta sul portale MePA di CONSIP S.P.A. rivolta ad un unico operatore economico abilitato al MePA individuato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti, in funzione dell'offerta sul catalogo MePA della tipologia di bene di interesse, in FARMAREGNO SRL, anche tenuto conto del buon esito di precedenti forniture, analoghe alla presente, destinate a civici servizi per l'infanzia;

#### PRESO ATTO che:

- attraverso la trattativa diretta n. 1547235, pubblicata sul MePA di CONSIP in data 16/12/2020, l'Impresa FARMAREGNO SRL è stata invitata a presentare una proposta d'offerta per la fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali, per un importo di spesa massimo preventivato per il lotto unico pari ad Euro 65.000,00;
- l'Impresa FARMAREGNO SRL, sempre attraverso la piattaforma MePA, ha presentato una proposta conforme agli articoli richiesti ed alla modalità di esecuzione indicati nelle suddette Condizioni, offrendo per l'esecuzione della fornitura (lotto unico) il prezzo complessivo di Euro 58.874,00 esclusa I.V.A.;

#### RITENUTO

in relazione alla fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 delle Condizioni Particolari della Trattativa, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

#### CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

#### ATTESO

qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### VERIFICATO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che non sussistono i presupposti normativi legittimanti l'erogazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del Dlgs 50/2016, in quanto, trattandosi di procedura non complessa, non risulta necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale e commerciale;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa FARMAREGNO S.R.L., codice fiscale e partita IVA 02230490423, cod. benf. 53971, la fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali, per l'importo complessivo di Euro 58.874,00, I.V.A. 22% esclusa – CIG 8570018A92;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario si è obbligato ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa FARMAREGNO SRL, (cod. benf. 53971), l'importo complessivo di Euro 71.826,28, di cui imponibile Euro 58.874,00, più I.V.A. 22% pari ad Euro 12.952,28, come segue:

### **Bilancio 2020**

#### **Servizi a favore dei bambini di 0-3 anni**

**Euro 10.663,05 (imp.2020./15493)** di cui imponibile Euro 8.740,20 più I.V.A. 22% pari ad Euro 4.322,46, **in ambito commerciale**, al capitolo 38052 "Acquisizione di beni diversi finanziata da avanzo vincolato", centro di costo 2710.627 P.D.C. 1.3.1.2.7 - codice risorsa 1704 - procedendo all'azzeramento della prenotazione di Euro 23.970,00 assunta al medesimo capitolo con D.D. 2020/146.0.0./110 (**Mimp.2020.11233.001**)

#### **Servizi a favore degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione**

**Euro 7.163,23 (imp. 2020/15498)**, di cui imponibile Euro 5.871,50 più I.V.A. 22 % pari ad Euro 1.291,93 **in ambito istituzionale**, al capitolo 38052 "Acquisizione di beni diversi finanziata da avanzo vincolato", centro di costo 2710.627 P.D.C. 1.3.1.2.7 - codice risorsa 1704 - procedendo all'azzeramento della prenotazione di Euro 17.995,00 assunta al medesimo capitolo con D.D. 2020/146.0.0./110 (**Mimp.2020.11234.001**)

### **Bilancio 2021**

#### **Servizi a favore dei bambini di 0-3 anni**

**Euro 54.000,00** di cui imponibile Euro **44.262,30** più I.V.A. 22% pari ad Euro **9.737,70 di cui:**

a) **Euro 28.000,00 (imp.2021/880) in ambito istituzionale** al capitolo 16021 "Acquisizione di beni diversi - Scuole dell'infanzia", centro di costo 1100.627 P.D.C. 1.3.1.2.7 procedendo all'azzeramento della prenotazione di pari importo assunta al medesimo capitolo con D.D. 2020/146.0.0./110 (**Mimp.2021.512.001**)

b) **Euro 26.000,00 (imp.2021/881) in ambito commerciale** al capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi - Asili Nido e Servizi per l'infanzia", centro di costo 2710.627 P.D.C. 1.3.1.2.7 procedendo all'azzeramento della prenotazione di pari importo assunta al medesimo capitolo con D.D. 2020/146.0.0./110 (**Mimp.2021.513.001**)

7) di azzerare le seguenti prenotazioni assunte con D.D. 2020/146.0.0./110 al capitolo 16021 "Acquisizione di beni diversi" :

- Euro 10.000,00 (Mimp. 2021.514.001),
- Euro 24.000,00 (Mimp. 2022.153.001),
- Euro 17.995,00 (Mimp.2022.154.001),

8) di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto 6) vengono assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

9) di dare atto, inoltre, che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;

10) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

11) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

12) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

14) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;

15) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore  
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-190

AD OGGETTO

Affidamento all'Impresa FARMAREGNO S.R.L., ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta, della fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali, per un importo di Euro 58.874,00, I.V.A. 22% esclusa (totale impegno: Euro 71.826,28) – CIG 8570018A92.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

**per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali e per alunni disabili.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto della fornitura di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti le strutture civiche comunali e per alunni disabili, previo espletamento di una trattativa diretta sul MePA di CONSIP.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

## **Art. 1 – Procedura e norme regolatrici**

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti) in virtù di quanto disposto dall'art. 1 DL 16 luglio 2020, n. 76, previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con un Operatore Economico presente sul MePA stesso per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 1 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione - Appendice "F – Prodotti igiene personale".

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

## **Art. 2 – Oggetto**

Lotto Unico - CPV 33700000-7

Fornitura e consegna di un lotto unico di prodotti per l'igiene personale per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia e le sezioni primavera, nonché per gli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione di cui all'allegato Dettaglio tecnico economico allegato alla Trattativa Diretta.

Tutti i prodotti offerti devono essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta stessa.

Dovranno, tassativamente, essere forniti i prodotti offerti nell'ambito della Trattativa.

Il Comune di Genova, in funzione di sopravvenute nuove esigenze correlate ad eventi eccezionali non prevedibili a priori, si riserva la facoltà di variare, all'atto dell'invio dell'ordine, i quantitativi indicati per ciascun prodotto nel Dettaglio Economico.

Tale fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche indicate ed eseguita secondo le modalità previste nel presente articolo.

### **Modalità di esecuzione della fornitura**

Gli ordini per l'esecuzione della fornitura saranno trasmessi, per la parte di rispettiva competenza, dall'Ufficio Funzionamento Scuole - Acquisti e dall'Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla disabilità, ambedue appartenenti alla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall'Ufficio Funzionamento Scuole, è prevista una fornitura composta da circa n. 58 consegne presso altrettante sedi dislocate sul territorio cittadino.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall'Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla Disabilità è prevista una fornitura composta da circa n. 160 consegne presso altrettante sedi dislocate sul territorio cittadino.

La consegna, presso ciascuna sede destinataria, dovrà essere effettuata in un'unica soluzione.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

In casi sporadici di assoluta urgenza, segnalati dall'Ufficio ordinante, la consegna dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso le sedi destinatarie indicate sull'ordinativo, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'impresa affidataria deve riportare sulla fattura, anche attraverso un allegato, il nominativo e l'indirizzo delle sedi scolastiche oggetto della fornitura.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, onde evitare pericoli di interferenze.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

### **Art. 3 – Modalità di risposta alla trattativa diretta**

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto per l'esecuzione della fornitura, compresa la consegna;
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio Tecnico Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d'offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
  - la marca, il codice articolo, la denominazione commerciale del prodotto;
  - il prezzo unitario, I.V.A esclusa, comprensivo delle spese per la consegna: i prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
  - il confezionamento offerto;
  - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico;
- 3) schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun prodotto compreso nel lotto unico; inoltre, **dovranno recare il numero d'ordine del prodotto al quale afferiscono.**

### **Art. 4 – Assegnazione**

La stazione appaltante, procederà all'affidamento della fornitura, fermo restando la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

### **Art. 5 – Valore della fornitura**

L'importo di spesa massimo preventivato per il LOTTO UNICO è pari ad Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), I.V.A. esclusa; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese di

consegna. Il prezzo effettivo della fornitura sarà il prezzo offerto per il lotto unico dall'Impresa medesima nell'ambito della trattativa diretta.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Assegnataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Assegnataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 6 – Importo e durata del contratto**

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di trattativa, per il lotto unico dall'Assegnataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna.

Il contratto avrà validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente articolo.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa assegnataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00.

### **Art. 7 – Obblighi dell'Impresa affidataria**

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

### **Art. 8 – Garanzia definitiva**

L'Impresa affidataria, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati. Detta cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

### **Art. 9 – Pagamenti**

L'Impresa affidataria, a fronte dell'ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando risulteranno sanate le irregolarità rilevate.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

### **Art. 10 – Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente documento (verifica di conformità, penali, clausola risolutiva espressa, ecc.) si applicheranno le disposizioni delle "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti", di cui al precedente art. 1.

### **Art. 11 – Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

### **Art. 12 – Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **Art. 13 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it).